

## Raggruppamento di imprese

I MECCANISMI

# Soluzione unitaria per il dissesto di gruppo

### Votazione concordataria contemporanea per tutte le società coinvolte

Michele D'Apolito

La legge delega con cui il Parlamento ha affidato al governo l'ambizioso compito di varare una riforma organica della crisi di impresa tenta di colmare varie lacune della pur equilibrata legge del 1942 e in particolare un vuoto legislativo specifico, cui la giurisprudenza ha dato anche recentemente risposte contrastanti: la regolamentazione delle situazioni di crisi in cui versano i gruppi di imprese. Gli ultimi lustri hanno fornito numerosi esempi di come circoscritte paralisi finanziarie di alcune società abbiano trascinato nella crisi, o nell'insolvenza, entità controllate o collegate che avrebbero altrimenti avuto prospettiva di ordinaria continuità.

E allora, in questo contesto generale e in armonia con l'animo della prospettata riforma, l'articolo 3, numero 1, lettera a) della legge delega fissa innanzitutto i principi di derivazione civilistica (articoli 2497 e successivi e 2545-septies del Codice civile, con la presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coor-

dinamento in presenza di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile), cui dovrà attenersi la Commissione governativa nella strutturazione definitiva di gruppo; definizione che dovrà ampliare il perimetro anche ai casi non strettamente enunciati nelle norme sopra richiamate, cioè gli innumerevoli casi dell'imprenditore che partecipa in proprio in diverse società, delle quali governale sortie indirizza i destini economici e finanziari, senza formale partecipazione diretta.

#### GLI STRUMENTI

Coerentemente a questa impostazione, la legge delega prevede che il gruppo di imprese dovrà dotarsi degli strumenti necessari a una maggiore trasparenza a favore degli stakeholders, nell'ottica dell'avvio di una procedura concorsuale; aspetto, quest'ultimo, che dovrà aprire a una maggiore strutturazione amministrativa all'interno dei gruppi, al fine di fornire preventivamente informazioni utili alla comprensione dei fenomeni che hanno condotto alla crisi degli aggregati di imprese. Parallelamente, gli organi della procedura avranno il potere di richiedere informazioni alla Consob (per le società quotate) o a ogni altra autorità pubblica ritenuta utile alla comprensione dei collegamenti tra le società e all'evidenziazione degli effettivi titolari.

Tale caratterizzazione di crescente evidenza informativa avrà quale contropartita la possibilità, per le im-

prese del gruppo sotto la giurisdizione italiana, di proporre un unico ricorso contenente la domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. Questo principio, inserito all'articolo 3, numero 1, lettera d) della legge delega è il fulcro delle novità che la prospettata riforma offre sul tema specifico: viene consentito alle società dirette e coordinate da un unico soggetto di presentare accordi che contemperino le esigenze del gruppo nel suo complesso, con le relative tutele e garanzie per i creditori da un lato, oltre che per le imprese in crisi dall'altro, spesso penalizzate da gestioni che frammentano e disperdono le potenzialità di risoluzione della crisi, nell'inerzia gestionale e in assenza di regole concorsuali codificate.

#### FINANZIAMENTI INTERCOMPANY

Un ultimo aspetto, intimamente legato alle dinamiche operative di gruppo, è quello dei finanziamenti intercompany e i riflessi che la mancata restituzione degli stessi comporta sulle società appartenenti allo stesso gruppo; su tale aspetto, l'orientamento è quello di una migliore specificazione del principio di postergazione del rimborso dei crediti di imprese appartenenti allo stesso gruppo, partendo da quanto già stabilito dall'articolo 2467 del Codice civile e fatte salve le deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o esecuzione di

un concordato preventivo e di un accordo di ristrutturazione. Questi i principi cui i tecnici incaricati dal governo dovranno attenersi. Dal punto di vista procedurale, la riforma in itinere, si propone di prevedere i criteri per la formulazione del menzionato piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso un insieme di operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo, funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori.

L'apertura alla gestione unitaria del concordato preventivo o di liquidazione giudiziale di gruppo comporterà inoltre la nomina di organi

unici su tutte le procedure che investono le singole società e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia; nel caso di società del gruppo appodate ad una procedura su Tribunali diversi (o in Stati diversi), la linea su cui dovrà muoversi il legislatore delegato è quella di stabilire obblighi di reciproca informazione e collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure.

#### VOTAZIONE CONCORDATARIA

La votazione concordataria sarà contemporanea per tutte le società del gruppo, fermo restando il principio invalicabile del mantenimento formale di separate adunanze dei creditori concordatari e distinte masse passive per ogni singolo soggetto giuridico appartenente al gruppo, al fine di evitare improprie commistioni tra garanzie e interessi legittimi dei gruppi di creditori facenti capo a uno solo dei soggetti appartenenti al gruppo.

In stretta connessione con tale aspetto, al fine di scongiurare prevedibili abusi, è prevista l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura.

La volontà è dunque quella di approssciare con apprezzabile pragmatismo un problema tutt'altro che infrequente nelle patologie economiche aziendali, ai tecnici il compito di tradurre in un portato normativo armonico tale nobile intento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### IL PRINCIPIO AL CENTRO DELLE NOVITÀ

##### Gli accordi possibili

Si consente alle società dirette e coordinate da unico soggetto di presentare accordi che contemperino le esigenze del gruppo nel suo complesso, con relative tutele e garanzie per creditori da un lato, oltre che per imprese in crisi dall'altro, spesso penalizzate da gestioni che frammentano e disperdono le potenzialità di risoluzione della crisi, nell'inerzia gestionale e in assenza di regole concorsuali codificate. È il principio fulcro delle novità che la prospettata riforma offre sul tema.


BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE PROGRAM

## Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership

4ª EDIZIONE MILANO, dal 10 NOVEMBRE 2017 - 7 mesi / 2 gg al mese in aula & distance learning

**PROGRAMMA**

- Principi e obiettivi di una buona governance
- Ruolo e responsabilità del consiglio di amministrazione
- Governance: come un board può salvaguardare e aggiungere valore ad una organizzazione
- Finance lab

- Il valore del sistema dei controlli e di valutazione dei rischi
- L'innovazione e le dinamiche del CDA
- Focus Pubblica Amministrazione
- Focus Financial Services
- Focus PMI

**Servizio Clienti**  
Tel. 02 3022.3906  
Fax 02 3022.4462/3034  
business.school@ilsol24ore.com



**Business School 24 S.p.A.**  
Milano, via Monte Rosa, 91  
Milano, via Tortona, 55 - Master Academy  
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008